

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (805), d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 4
FAVILLA (DC), relatore alla Commissione	2, 4
RICEVUTO (PSI)	3
RUFFINO (DC)	3, 4
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ...	3, 4
VEZZOLI (DC)	3

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di San Remo, di Foligno e del Garda».

«Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina» (1117)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 5, 7
CANDIOTO (PLI)	6
DE CINQUE (DC)	7
DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze .	6
FAVILLA (DC), relatore alla Commissione	5, 6, 7
GAROFALO (PCI)	7

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (805), d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia», d'iniziativa dei senatori Zanella, Scevarolli, Signori, Rigo e Graziani.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Favilla, perchè aggiorni la Commissione circa l'andamento del disegno di legge al nostro esame, vorrei dare lettura della lettera del Presidente del Senato, a me pervenuta in data 14 luglio 1988:

«Onorevole collega,

il Presidente della Camera dei deputati, con sua lettera in data 12 corrente mese, mi segnala che la VI Commissione permanente di quel ramo del Parlamento, iniziando la discussione in sede legislativa della proposta di legge «Nuove norme in materia di lotterie» (C. 2062), d'iniziativa dei deputati Patria ed altri, e di numerosi progetti di legge ad essa abbinati, è stata informata dal rappresentante del Governo dell'intendimento della 6^a Commissione permanente del Senato di procedere a sua volta alla discussione, in sede deliberante, del disegno di legge «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (S. 805), d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri, vertere su materia connessa.

Al riguardo, il Presidente della Camera fa presente che l'esame dei provvedimenti in questione può anche procedere parallelamente, gli uni riguardando l'assetto organico del settore e l'altro avendo per oggetto singole lotterie ed un periodo definito nel tempo.

Convenendo con tale giudizio, Le comunico di avere aderito alla proposta conseguentemente formulata dal Presidente della Camera, nel senso che la VI Commissione della Camera possa proseguire l'esame della riforma organica e che, nel frattempo, la 6^a Commissione del Senato possa concludere l'iter del disegno di legge n. 805, deliberando, nel quadro della disciplina vigente (fatte salve ovviamente le modifiche e integrazioni considerate necessarie), le misure ritenute più urgenti riguardo a singole lotterie, secondo le determinazioni che verranno adottate dalla Commissione stessa.

Con i migliori saluti».

Prego ora il senatore Favilla di riassumere i termini della discussione.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Nell'ultima seduta in cui abbiamo esaminato questo disegno di legge avevamo concluso con l'invito al Governo - invito accolto dal sottosegretario Susi - di presentare degli emendamenti che tenessero conto dell'analoga proposta di legge in discussione alla Camera. Ciò avrebbe comportato il riordino generale della materia delle lotterie con la riforma e l'istituzione di tutte le lotterie nazionali che si riteneva opportuno venissero effettuate. Da parte del Governo non è pervenuto alcun emendamento, almeno fino ad ora.

Nella discussione preliminare svoltasi presso la competente Commissione della Camera ci si è chiesti se fosse opportuno o meno che un progetto di riforma generale già pendente in quella sede venisse trasferito al Senato.

Vista la lettera del Presidente del Senato inviata al presidente Berlanda e i lavori già svolti in sede referente, credo che la Commissione a questo punto sia in grado di esprimere la propria opinione e di procedere nelle linee integrate con gli emendamenti pervenuti finora.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare il testo redatto in base alle modifiche risultanti dalla discussione in sede referente.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Ritengo che la cosa migliore sia darne lettura, lasciando poi ai colleghi la possibilità di intervenire al riguardo. Il nuovo testo, di cui è stato modificato anche il titolo, è il seguente: «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Foligno e del Garda».

Art. 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 e, qualora non intervenga un provvedimento di legge di riordino della materia, per gli anni 1990 e 1991, l'effettuazione delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Foligno e del Garda.

2. Gli utili della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia sono devoluti per metà ai comuni interessati, per le finalità indicate

nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Gli utili delle lotterie di Taormina, di Foligno e del Garda sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e sono devoluti per metà rispettivamente ai comuni di Taormina e di Foligno e della comunità del Garda, destinati alla valorizzazione ed al potenziamento delle manifestazioni artistiche, alla conservazione ed al restauro dei beni artistici e culturali, nonché alla promozione turistica e al potenziamento dei servizi di interesse turistico delle città di Taormina e di Foligno, e dei territori della comunità del Garda.

3. La lotteria di Taormina è collegata alle manifestazioni artistiche che annualmente si svolgono dal 15 luglio ai primi giorni di settembre al Teatro greco-romano. La lotteria di Foligno è collegata alla manifestazione della «Giostra della quintana» che si svolge annualmente nella seconda e nella terza domenica di settembre. La lotteria del Garda è collegata alla manifestazione della «Regata delle cento miglia» che si svolge annualmente sul lago di Garda.

Art. 2.

1. I biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Foligno e del Garda possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Foligno e del Garda.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

RUFFINO. Il Governo presenta degli emendamenti?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo la lettera del Presidente del Senato, il Governo non può presentare il testo organico che aveva preannunciato nell'ultima riunione, anche se per quanto riguarda Viareggio e Venezia ci siamo pronunciati ampiamente e riteniamo che queste due lotterie vadano potenziate. Taormina era compresa nel piano organico del Governo, così pure Foligno. Per quanto riguarda la lotteria del Garda, va ricordato che nel provvedimento organico è prevista nella stessa provincia la lotteria dell'Adamello (c'era un emendamento presentato dal Gruppo democristiano che abbiamo accolto) e quindi sembrerebbe quanto mai inopportuno istituire due lotterie nell'ambito della stessa provincia. Sempre per quanto riguarda la lotteria del Garda, devo con lealtà sottolineare che alla Camera è stata avanzata un'altra proposta.

RICEVUTO. Non sappiamo quello che accade alla Camera.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'altro ramo del Parlamento il Governo ha presentato un provvedimento organico di cui ho dato già notizia da un mese; in esso è inserita la proposta della lotteria dell'Adamello, ma - ribadisco - due lotterie nella stessa provincia sono inimmaginabili.

VETTORI. Signor Presidente, desidero confermare le dichiarazioni che ho reso nella sede deliberante il 30 giugno, con le quali affermavo che siamo vivamente interessati ad un'aggiornata ed armonica regolazione del settore, almeno in senso limitativo degli interventi di non accertato esito succedutisi alla legge n. 72 del 1955 fino all'ampliamento del 1983. Ciò potrebbe togliere l'impressione che il «treno» così avviato abbia dei vagoni agganciati successivamente, sistemando le finanze degli enti locali con l'autorizzazione ad effettuare delle lotterie.

Desidero peraltro chiarire un aspetto: si deve ritenere che la proposta di istituire una lotteria dell'Adamello sia stata fatta, nella

corrispondente Commissione della Camera dei deputati, perchè esisteva un disegno di legge che prevedeva l'effettuazione di tale lotteria. Presso il Senato da tempo giace un disegno di legge - il n. 866 - che prevede l'autorizzazione triennale per una lotteria del Garda, la quale avrebbe la peculiarità di non riguardare una provincia (come quella di Brescia per la lotteria dell'Adamello) bensì tre regioni - Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia -, quattro province ed un certo numero di comuni che hanno già costituito dal 1972, anche dal punto di vista giuridico, una Comunità che si occupa dello sviluppo turistico e della valorizzazione del comprensorio gardesano.

Non ritengo opportuno aggiungere altre valutazioni, tranne che sarebbe auspicabile, per l'operatività del Senato ma più particolarmente per il lavoro dei singoli senatori, un coordinamento tra le varie proposte che ne elimini la concorrenzialità.

Con ciò, signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ribadisco la richiesta che in questa tornata possano essere aggiunte alle lotterie di Viareggio e di Venezia quelle di Taormina, di Foligno e del Garda. Del resto, mi sembra che il testo proposto accolga per intero l'emendamento che nel giugno scorso avevo presentato assieme ad altri colleghi.

RUFFINO. Nelle sedute precedenti avevo annunciato la mia intenzione di presentare una proposta per la lotteria di San Remo, collegata al Festival della canzone italiana organizzato in quella città. Alla lotteria di San Remo si dovrebbero applicare le disposizioni della legge n. 72 del 1955.

Mi sono astenuto dal presentare un apposito disegno di legge, perchè il rappresentante del Governo mi aveva assicurato che la lotteria di San Remo sarebbe rientrata nella disciplina organica del settore che il Governo intendeva proporre. Ho seguito i lavori della Commissione finanze della Camera, ho letto la dichiarazione del rappresentante del Governo in quella sede; pertanto insisto affinché nell'articolo 1 del disegno di legge vengano inserite anche le parole «di San Remo» dopo quelle «di Taormina» e prima delle altre «di Foligno».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del testo proposto dal relatore. Per quanto riguarda l'inserimento della lotteria di San Remo, l'opinione espressa in una precedente occasione non è mutata.

Sia ben chiaro però che il Governo non è disposto ad accettare l'introduzione surrettizia di ulteriori ampliamenti dell'area di applicazione del provvedimento.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Sulla proposta del senatore Ruffino, mi rimetto al Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In relazione a tale proposta il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'emendamento del senatore Ruffino tendente ad aggiungere, dopo le parole: «di Taormina», le altre: «di San Remo» viene contestualmente inserito nei tre articoli del nuovo testo proposto dal relatore. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Il relatore ha proposto un testo sostitutivo degli articoli, redatto in base alle modifiche accolte in sede referente.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbiano luogo sulla base di tale testo, con l'integrazione che recepisce l'emendamento del senatore Ruffino.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dal relatore:

Art. 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 e, qualora non intervenga un provvedimento di legge di riordino della materia, per gli anni 1990 e 1991, l'effettuazione delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di San Remo, di Foligno e del Garda.

2. Gli utili della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia sono devoluti per metà ai comuni interessati, per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Gli utili delle lotterie di Taormina, di San Remo, di Foligno e del Garda sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e sono devoluti per metà rispettivamente ai comuni di Taormina, di San Remo e di Foligno e della Comunità del Garda, destinati alla valorizzazione ed al potenziamento delle manifestazioni artistiche, alla conservazione ed al restauro dei beni artistici e culturali, nonché alla promozione turistica e al potenziamento dei servizi di interesse turistico delle città di Taormina, di San Remo e di Foligno e dei territori della Comunità del Garda.

3. La lotteria di Taormina è collegata alle manifestazioni artistiche che annualmente si svolgono dal 15 luglio ai primi giorni di settembre al Teatro greco-romano. La lotteria di San Remo è collegata con il Festival della canzone italiana, organizzato annualmente nella stessa città. La lotteria di Foligno è collegata alla manifestazione della «Giostra della quintana» che si svolge annualmente nella seconda e nella terza domenica di settembre. La lotteria del Garda è collegata alla manifestazione della «Regata delle cento miglia» che si svolge annualmente sul lago di Garda.

È approvato.

Art. 2.

1. I biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di San Remo, di Foligno e del Garda possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di San Remo, di Foligno e del Garda.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione alle modifiche accolte nel nuovo testo proposto dal relatore il titolo dovrebbe essere così modificato: «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di San Remo, di Foligno e del Garda».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori vengono sospesi alle ore 12 e sono ripresi alle ore 12,45.

«Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina» (1117)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina».

Riprendiamo l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Informo gli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio e programmazione economica, estensore il senatore Forte, ha espresso il seguente parere sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo e gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo e sull'emendamen-

to al comma 1 dell'articolo 1 inteso a prolungare la proroga al 31 dicembre 1991; esprime invece parere contrario sull'emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 1, relativo alle agevolazioni per il conferimento di aziende agricole agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in quanto comporta minori entrate senza che sia predisposta la necessaria copertura finanziaria».

Ci troviamo ora di fronte alla necessità di esaminare quattro emendamenti. Di questi il primo, presentato dai senatori De Cinque, Candioto e me, propone di prorogare al 31 dicembre 1991 il termine già prorogato e originariamente previsto al 1° giugno 1990. Su questo emendamento il rappresentante del Governo si è espresso favorevolmente; ora anche la Commissione bilancio si è pronunciata in tal senso, per cui ritengo che vi possa essere l'accordo della nostra Commissione.

Vi sono poi due emendamenti che riguardano la stessa materia; per la verità la Commissione bilancio e programmazione economica si è espressa solo su uno, ma è da ritenersi che il parere si estenda ad entrambi. Il primo di tali emendamenti, da me presentato, propone di prorogare al 31 dicembre 1991 il termine relativo alla INVIM, previsto dal comma 17-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. L'emendamento presentato dai senatori De Cinque e Candioto è dello stesso tenore. La Commissione bilancio e programmazione si è pronunciata contro l'inserimento di tale articolo aggiuntivo per mancanza di copertura finanziaria: essendo un parere vincolante, in quanto esaminiamo il disegno di legge in sede deliberante, non possiamo fare altro che adeguarci al parere espresso dalla 5^a Commissione.

Preso atto di ciò, ritiro l'emendamento da me presentato.

CANDIOTO. Per le stesse ragioni di opportunità, anche il senatore De Cinque ed io ritiriamo l'emendamento da noi presentato.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. L'ultimo emendamento reca la firma dei senatori Leonardi, Coviello e Vercesi. Su di esso la

Commissione bilancio e programmazione economica non si è pronunciata, ma non ritengo che tale parere sia necessario in quanto si tratta della proroga di un termine, inutilmente trascorso per i ritardi delle amministrazioni regionali nella produzione della documentazione necessaria. In particolare, per i trasferimenti di ricchezza mobile effettuati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972 si applica l'imposta di registro nella misura dell'8 per cento a condizione - questo è il senso dell'emendamento - che la relativa certificazione sia prodotta anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si verifica però che alcune Regioni hanno già istituito gli uffici istruttori, per cui hanno potuto rilasciare tempestivamente quei documenti che, in base alla normativa vigente, dovevano essere rilasciati entro tre anni e che con l'emendamento in esame si propone di riconoscere ugualmente validi i trasferimenti, assoggettandoli ad un'imposta agevolata, purchè la documentazione relativa sia stata prodotta alla data di entrata in vigore del provvedimento. Si tratta, in sostanza, di una mera riammissione nei termini per atti già stipulati e per i quali non è stata tempestivamente prodotta la documentazione. Inoltre, è una misura che non comporterebbe oneri aggiuntivi.

Mi rimetto, comunque, al parere del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Premesso che concordo con il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, vorrei far presente, in ordine all'emendamento poc'anzi illustrato dal relatore, che sarebbe opportuno rettificarne la formulazione, in modo tale che si eviti che vengano sanati anche quei casi in cui vi è stato un ritardo nella presentazione della domanda. In caso contrario, sorgerebbero problemi di copertura finanziaria, in quanto risulterebbe prevista una minore entrata tributaria. Ciò richiederebbe, peraltro, un ulteriore pronunciamento della Commissione bilancio. Invito, pertanto, il relatore a ritirare l'emendamento.

DE CINQUE. Concordo con le osservazioni del rappresentante del Governo, che ritengo fondate.

GAROFALO. Convengo anch'io con il rappresentante del Governo sull'opportunità di rettificare la formulazione dell'emendamento del relatore, onde evitare possibili problemi di copertura finanziaria.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle osservazioni avanzate dal Governo e dai colleghi De Cinque e Garofalo e ritiro, pertanto, l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato al 30 giugno 1990.

2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, è elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2.

A questo articolo è stato presentato dai senatori De Cinque, Candioto e Favilla, un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, il termine: «30 giugno 1990» con l'altro: «31 dicembre 1991».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato.

È approvato.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO